

**Nuovo**  
**Codice della Privacy**  
D.L. del 30/06/2003 n. 196

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entrato in vigore il primo gennaio 2004, ha introdotto il Testo Unico della Privacy che ha riordinato l'intera materia del trattamento dei dati personali precedentemente disciplinata dalla Legge 31.12.1996, n. 675.

C'è bisogno di tempo per l'assestamento normativo delle molte interpretazioni applicative e precisazioni, non solo del Garante, ma anche dell'apparato giudiziario che cerca di applicare la nuova legge alla realtà operativa. Il 9 luglio 2004, ad esempio, con sentenza n. 30134 la Corte di Cassazione è intervenuta per la prima volta in materia di protezione dei dati personali, escludendo la configurabilità del reato previsto dall'articolo 167 del Codice della Privacy in mancanza di danno direttamente riferibile al soggetto i cui dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il nuovo Codice della Privacy ha confermato obblighi che già esistevano e ne ha introdotti di nuovi. I Circoli-oratori NOI, comunque, possono continuare a comportarsi secondo le indicazioni fornite negli anni scorsi, perché il nuovo codice ha confermato la correttezza delle informazioni impartite da NOI Associazione.

Tra le principali "novità", riportate spesso anche sui giornali, si cita il "Documento programmatico della sicurezza" e le "misure di sicurezza"; in effetti, a leggere la dozzina di articoli minacciosi del Codice sulle sanzioni per violazioni amministrative ed illeciti penali, c'è da prendere paura!

In realtà, per i Circoli-oratori le cose sono abbastanza tranquille, come sotto presentato.

• **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA**

Il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) non è una novità, perché l'obbligo esisteva per effetto del DPR 318/199, ora abrogato; la novità è rappresentata dal fatto che è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione. Il DPS deve essere adottato da tutti coloro che trattano dati sensibili o giudiziari con l'ausilio di mezzi elettronici; va aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, e per il 2004 il termine era fissato al 30 giugno.

Il Codice definisce dati sensibili "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

A parte la deroga per gli enti senza scopo di lucro, **si evidenzia che il circolo NON tratta dati personali giudiziari, ma nemmeno dati personali sensibili**, perché non si può definire "religiosa" NOI Associazione solo per il fatto che lo Statuto si richiama ai valori del Vangelo. I valori del Vangelo sono valori morali, squisitamente

umani e universalmente condivisi anche da chi non si dichiara né religioso, né cristiano.

**In conclusione, quindi, i Circoli aderenti a NOI Associazione non hanno obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza.**

#### • MISURE DI SICUREZZA

Anche le "Misure di sicurezza" non sono una novità. Il Codice della Privacy ha reso più organica e completa la disciplina in tema di sicurezza dei dati personali. In particolare fa distinzione tra *misure idonee* e *misure minime*.

Per le "misure idonee", l'articolo 31 sancisce che il trattamento dei dati personali (tutti i dati personali, non solo quelli sensibili o giudiziari) deve essere esercitato "in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".

La legge non precisa quali siano le misure idonee, ma utilizza una formula di portata generale per indurre il titolare del trattamento dei dati ad adottare, ogni misura idonea ad evitare i predetti rischi, in considerazione delle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnologico. In pratica, l'attenzione per la sicurezza dei dati passa anche dal progresso e dall'aggiornamento tecnologico.

Le "misure minime" sono previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 della Legge, e sono individuate analiticamente nelle 29 regole contenute nel disciplinare tecnico "Allegato B" del Testo Unico, e sono distinte a seconda che il trattamento dei dati sia effettuato con o senza l'ausilio degli strumenti elettronici. Si tratta appunto di un livello minimo di protezione al di sotto del quale non si può scendere, per non incorrere nel reato dell'illecito penale (punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da diecimila a cinquantamila euro)

Riportando le informazioni fornite da NOI Associazione già dal 1998, ricordiamo che per qualsiasi Associazione tratta *dati personali* con mezzi informatici, incombe l'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza o ogni altra ulteriore misura idonea ad evitare:

- i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati,
- l'accesso non autorizzato ai dati,
- il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Tra le misure minime di sicurezza richieste a chi tratta dati personali con mezzi informatici, vi è l'obbligo di:

- **password individuale di almeno otto caratteri,**
- **adottare e aggiornare frequentemente un programma antivirus,**
- **salvataggio periodico, almeno settimanale, dei dati su supporto da conservare al sicuro in ambiente diverso da quello in cui è custodito il computer di lavoro.**

*L'obbligo delle misure di sicurezza è vincolante anche per chi non usa il computer.*

**Per tutti vale la norma di tenere "sotto chiave" ogni documentazione cartacea contenente dati personali dei tesserati.**

Per concludere un'altra precisazione: se nelle modulistica sulla privacy della nostra Associazione (come pure in altri casi) trovate citata la Legge 675/96 anziché la nuova (DL 196/2003), non dovete allarmarvi: la Legge punisce l'errato uso dei dati personali, non la comunicazione del trattamento dei dati in base ad una Legge superata (abrogata sì, ma pur sempre quella da cui è nata la nuova 196/2003).